

REGOLAMENTO (UE) N. 168/2011 DELLA COMMISSIONE

del 23 febbraio 2011

che modifica il regolamento (UE) n. 107/2010 per quanto concerne l'impiego dell'additivo per mangimi *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 in mangimi contenenti maduramicina ammonio, monensin sodico, narasina o cloridrato di robenidina

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati all'alimentazione animale⁽¹⁾, in particolare l'articolo 13, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 disciplina l'autorizzazione degli additivi destinati all'alimentazione animale e definisce i motivi e le procedure per la concessione di tale autorizzazione.
- (2) Il regolamento (CE) n. 1831/2003 prevede la possibilità di modificare l'autorizzazione di un additivo per mangimi in seguito a una richiesta del titolare dell'autorizzazione e a un parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare (di seguito «l'Autorità»).
- (3) L'impiego del preparato a base di microrganismi di *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 è stato autorizzato per dieci anni per i polli da ingrasso dal regolamento (UE) n. 107/2010 della Commissione⁽²⁾.
- (4) Il titolare dell'autorizzazione ha presentato una domanda di modifica dell'autorizzazione per *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 per consentirne l'impiego nei mangimi contenenti i coccidiostatici maduramicina ammonio, monensin

sodico, narasina o cloridrato di robenidina destinati ai polli da ingrasso. Il titolare dell'autorizzazione ha fornito i dati pertinenti a sostegno della sua domanda.

- (5) Nel suo parere del 7 ottobre 2010 l'Autorità ha concluso che l'additivo *Bacillus subtilis* ATCC PTA-6737 è compatibile con la maduramicina ammonio, il monensin sodico, la narasina o il cloridrato di robenidina⁽³⁾.
- (6) Le condizioni di cui all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003 sono soddisfatte.
- (7) Il regolamento (UE) n. 107/2010 deve essere pertanto modificato di conseguenza.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato del regolamento (UE) n. 107/2010 è sostituito dal testo di cui all'allegato del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 23 febbraio 2011.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 268 del 18.10.2003, pag. 29.⁽²⁾ GU L 36 del 9.2.2010, pag. 1.⁽³⁾ EFSA Journal 2010; 8(10):1863.